

Alla Responsabile
del Servizio Segreteria e affari legislativi
dott.ssa Anna Voltan

SEDE

Si trasmette la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 23 settembre 2015, recante:

Convalida dell'elezione della Consigliera Katia Tarasconi ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968 e successive modifiche e integrazioni. Proposta all'Assemblea Legislativa.

per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Si allega il testo della delibera in argomento.

Distinti saluti.

Leonardo Draghetti

All. n. 1

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ufficio di Presidenza

Questo giorno mercoledì 23 **del mese di** settembre
dell' anno 2015 **si è riunito nella residenza di** Bologna
l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Saliera Simonetta	Presidente
2) Rainieri Fabio	Vicepresidente
3) Soncini Ottavia	Vicepresidente
4) Rancan Matteo	Consigliere Segretario
5) Torri Yuri	Consigliere Segretario
6) Foti Tommaso	Consigliere Questore
7) Pruccoli Giorgio	Consigliere Questore

Funge da **Consigliere Segretario** Torri Yuri

Oggetto: CONVALIDA DELL'ELEZIONE DELLA CONSIGLIERA KATIA TARASCONI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 108 DEL 17 FEBBRAIO 1968, E SUCCESSIVE MODIFICHE O INTEGRAZIONI. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Cod.documento UPA/2015/79

Num. Reg. Proposta: UPA/2015/79

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che nella seduta dell'Assemblea legislativa del 27 luglio 2015 è stata proclamata eletta Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, la signora Katia Tarasconi (Deliberazione assembleare n. 25/2015);

Visti:

- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;
- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);
- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);

Richiamati inoltre:

- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 "Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia" prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", e ss.mm.ii, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;
- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
- l'art. 16 della l.r. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)".

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti.

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Richiamate:

- la determinazione del Direttore generale n. 227/2010 "Direttiva dell'Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la determinazione del Direttore generale n. 1 del 07/01/2015 recante "Disposizioni in merito ai controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai consiglieri della X legislatura relative all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità" con cui, valutata la particolarità del procedimento, ha disposto di procedere tramite controllo a tappeto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai consiglieri regionali della X legislatura in ordine all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità.

Preso atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale, sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR, non sussistono cause di ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalla Costituzione e dalle leggi precedentemente indicate a carico della Consigliera regionale Katia Tarasconi.

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale";

Ritenuto di dar corso alla procedura per la convalida dell'elezione della Consigliera regionale Katia Tarasconi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno;

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi

DELIBERA

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione della Consigliera regionale Katia Tarasconi, proclamata eletta per surrogazione con deliberazione assembleare n. 25 del 27 luglio 2015.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2015/79

data 22/09/2015

IN FEDE

Leonardo Draghetti

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Torri Yuri
